



**COMUNE DI GROSCAVALLO**  
(Città Metropolitana di Torino)

**AREA TECNICA**

**DETERMINAZIONE N. 44 DEL 03/07/2024**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO PRESSO SEDE COMUNALE, CON ACQUISTO NUOVI COMPUTER E COMPONENTI, AGGIORNAMENTO SOFTWARE E ASSISTENZA INFORMATICA - DETERMINA AFFIDAMENTO A VALSYSTEM S.A.S DI ROLLERO GIANPAOLO & C. CIG: B253FCF462**

Il Responsabile dell'area  
(RICHIARDI Arch. Silvia)

PREMESSO che il comune di Groscavallo ha di recente partecipato a bandi per il miglioramento dei sistemi informatici e dei servizi informatici rivolti ai cittadini al fine di implementare l'offerta di prestazioni digitali, nell'ottica di migliorare e implementare i servizi ai cittadini e garantire un adeguato supporto informatico;

CONSIDERATO lo stato dei vari sistemi hardware, e degli apparecchi informatici presenti nella sede comunale, non adeguati alle esigenze attuali di utilizzo, nonché l'esigenza di dotarsi di adeguati sistemi, e di un'adeguata assistenza informatica per l'implementazione del sistema informatico generale della sede comunale;

VISTO il preventivo n. 50P del 29/06/2024 della ditta Valsystem S.a.s. di ROLLERO Gianpaolo & C. con sede in Cantoira (TO) in Via Roma n. 172 p.iva 09002160019, nel quale si offriva un servizio di sostituzione dei componenti informatici, servizio assistenza per un importo pari a 10.633,62 euro oltre IVA ai sensi di legge per complessivi 12.973,02 euro;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento del Comune di Groscavallo;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Groscavallo. Responsabile Procedimento: Richiardi Silvia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento della fornitura del nuovo gruppo elettrogeno

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

RITENUTO di affidare alla ditta Valsystem S.a.s. di ROLLERO Gianpaolo & C. con sede in Cantoira (TO) in Via Roma n. 172 p.iva 09002160019, incarico per il servizio di fornitura dei nuovi componenti informatici, con servizio assistenza per un importo pari a 10.633,62 euro oltre IVA ai sensi di legge per complessivi 12.973,02 euro; in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della fornitura;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 183 comma 1° del decreto legislativo 267/2000, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151;

ATTESTATO che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO l'art. 191 del succitato decreto legislativo 267/2000 e s.m. e i. secondo cui "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione";

RICHIAMATO il comma 8 del succitato art. 183 il quale dispone, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, che il responsabile della spesa che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa abbia l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile dell'Area per il combinato disposto degli artt. 107 e 109, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di impegnare la somma necessaria per la copertura dell'incarico di cui trattasi; VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del consiglio n. 9 del 23/2/2022 e ravvisato che in tale documento contabile sono state previste risorse sufficienti per fare fronte alla spesa di cui trattasi;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile dell'Area per il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

## DETERMINA

DI AFFIDARE per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta Valsystem S.a.s. di ROLLERO Gianpaolo & C. con sede in Cantoira (TO) in Via Roma n. 172 p.iva 09002160019, incarico per il servizio di fornitura dei nuovi componenti informatici, con servizio assistenza per un importo pari a 10.633,62 euro oltre IVA ai sensi di legge per complessivi 12.973,02 euro, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG B253FCF462

DI FARE FRONTE alla spesa derivante dal presente provvedimento imputandola sull'impegno n.31/1 del 2024;

DI RILEVARE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7°, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI DARE ATTO che il corrispettivo dovuto al citato professionista verrà corrisposto con successiva ed apposita determinazione, a seguito di presentazione da parte dello stesso di adeguata fattura, mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane spa ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare a questo comune, tempestivamente, e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. E' fatto obbligo al concessionario, pena la nullità assoluta del presente incarico, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.

DI DARE ATTO che il pagamento della spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata sull'albo pretorio on-line del comune nonché nella sezione dedicata ai sensi del decreto legislativo 33/2013.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del procedimento è RICHIARDI Arch. Silvia

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Firmato Digitalmente  
(RICHIARDI Arch. Silvia )